

ACCORDO REGIONALE SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

Il giorno 2 maggio 2017 si sono incontrati presso la sede dell'EBRET in Via Ponte di Mezzo 56 Firenze:

La Cna Fita Toscana nelle persone di Franco Coppelli Presidente Regionale Cna Fita Toscana, Riccardo Masini Responsabile Cna Fita Toscana, Chiara Nencioni Responsabile Relazioni Sindacali Cna Toscana

La Confartigianato Trasporti nelle persone di Roberto Tegas Presidente di Confartigianato Trasporti, Marco Nannini Responsabile Confartigianato Trasporti Toscana e il Responsabile Relazioni Sindacali Confartigianato Imprese Toscana Fabrizio Fantappiè

La Casartigiani Toscana nella persona del Responsabile Carlo Menciacchi

La FILT-CGIL Regionale Toscana nella persona del Segretario Generale Gianfranco Conti e il Segretario Responsabile Trasporto merci e Logistica Gabrio Guidotti

La FIT-CISL Trasporti Toscana nella persona del Segretario Generale Stefano Boni e del Segretario Generale aggiunto Francesco Chiaravalli

La UILTrasporti Toscana nella persona del Segretario Generale Michele Panzieri il Segretario Regionale Lanfranco Ricci e Arnaldo Neri coordinatore Regionale


Premesso che

Le parti nel riconoscere la specificità del settore dell'autotrasporto e l'importanza che il comparto riveste nel suo complesso a livello regionale dal punto di vista economico, produttivo ed occupazionale, concordano nell'assegnare alle relazioni industriali e sindacali, alla contrattazione di secondo livello, nonché all'adozione di strumenti di bilateralità da tempo presenti nei rispettivi sistemi confederali, una funzione centrale per accrescere la competitività delle imprese, i diritti dei lavoratori, attraverso gli accordi sottoscritti tra le parti ed una maggiore comunicazione da tenersi nei posti di lavoro.

Si conferma che per le imprese aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente Protocollo la Bilateralità e il Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa dell'Artigianato (San.Arti.) sono quelli previsti dagli accordi interconfederali sottoscritti da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claii, e dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, in particolare l'Atto di indirizzo alla bilateralità del 30 giugno 2010 e gli accordi interconfederali istitutivi del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo del 30 novembre 2012, 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, del 10 dicembre 2015 e del 18 gennaio 2016, nonché gli Accordi interconfederali del 21 settembre 2010 e del 28 febbraio 2013 relativamente all'assistenza sanitaria integrativa, così come disciplinato dal rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 1/8/2013.

In questo ambito le parti riconoscendo al sistema della bilateralità un elemento fortemente positivo per lo sviluppo delle imprese e il miglioramento delle condizioni dei lavoratori intendono adottare strumenti innovativi utili al consolidamento della stessa nel settore dell'autotrasporto merci in conto terzi.

In questo quadro di relazioni industriali, l'accordo l'Integrativo Regionale del Trasporto Merci e logistica della Toscana, sottoscritto in data 01\06\1981 e rinnovato nella sua parte economica in data 23\09\1989,



rimane in vigore per tutti gli effetti giuridici e di legge e sarà applicato ai lavoratori in tutti i suoi aspetti normativi e retributivi .

Tutto ciò premesso, ci conviene quanto segue

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti delle Imprese artigiane che abbiano sede legale in Toscana e ai dipendenti di imprese artigiane assunti in unità distaccate nella Regione Toscana, che applicano il CCNL Trasporto Merci e Logistica.

Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti delle imprese non artigiane aderenti alle organizzazioni firmatarie il presente accordo che abbiano sede legale in Toscana e agli stessi dipendenti assunti in unità distaccate nella Regione Toscana, che applicano il CCNL Trasporto Merci e Logistica.

I modelli di forfetizzazione sull'orario di lavoro per le imprese con più di otto dipendenti saranno raggiunti su richiesta attraverso appositi accordi aziendali in applicazione di quanto disciplinato dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione in materia di forfetizzazione.

Art. 2 Decorrenza e durata

Il presente accordo avrà durata quadriennale con decorrenza a partire dal 01/06/2017 per le parti relative agli accordi di secondo livello e di forfetizzazione di cui all'art. 11 e 11 bis e dalle linee guida per la forfetizzazione, e si intende tacitamente rinnovato salvo formale disdetta di una delle parti da inviare almeno 4 mesi prima della scadenza.

Qualora a livello nazionale si giungesse alla stipula di accordi di pari o simile natura, le parti firmatarie del presente accordo si impegnano ad incontrarsi per valutare eventuali armonizzazioni.

Art. 3 Adesione EBNA/ EBRET /FSBA


L'adesione avverrà secondo quanto previsto dagli accordi vigenti in materia di adesione all'ente bilaterale delle imprese rientranti nel campo di applicazione dell'art.1 del presente accordo.

Art. 4 Fondo Speciale Autotrasporto

Con la sotto indicata integrazione dei versamenti previsti per l'adesione all' EBNA /FSBA, per le imprese interessate, le parti concordano di istituire un apposito fondo – denominato Fondo Speciale Autotrasporto e collocato presso EBRET – per il finanziamento di specifici interventi settoriali individuati successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, dall'Organismo paritetico di cui al successivo art. 8.

Le prestazioni finanziate dal Fondo saranno determinate in misura paritaria a beneficio di imprese e lavoratori dipendenti.

L'Organismo di cui all'art. 8, al fine di garantire in un criterio di economicità l'operatività del Fondo nonché le erogazioni delle prestazioni da esso finanziate, stipulerà con EBRET apposita intesa.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller signatures on the right.

La quota integrativa – da versarsi unitamente e con la stesse modalità della quota di adesione a EBNA/FSBA – dovuta fino al 31/12/2020 è pari a 120 euro annui a carico di ogni lavoratore dipendente, frazionata in quote mensili di 10,00 euro a dipendente per dodici mensilità;

A partire dal 01/01/2021 la quota da versare è pari a 180 euro annui per ogni lavoratore dipendente, frazionata in quote mensili di 15 euro a dipendente, ripartite per 10 euro a carico del dipendente e per 5 € a carico dell'impresa.

Le Parti si impegnano a incontrarsi non oltre il giugno 2020 al fine di determinare le prestazioni da erogare a partire dall'1/1/2021.

Le parti intendono procedere alla realizzazione di uno strumento in grado di intervenire secondo principi di mutualità attraverso l'erogazione di prestazioni di interesse specifico per il settore dell'autotrasporto, al fine di ottenere da un lato un abbattimento di costi fissi per le imprese e dei dipendenti, dall'altro di sostenere situazioni specifiche di carattere straordinario sempre nell'espletamento dell'attività del trasporto merci.

La contribuzione integrativa di cui al primo comma sarà esigibile a decorrere dal momento in cui saranno operative le convenzioni EBNA / EBRET / INPS.

Art. 5 Integrativo Regionale rimodulazione imprese artigiane aderenti sistemi di bilateralità

Le parti riconoscono nella contrattazione di secondo livello un valore da affermare, ritenendo indispensabile favorire nel breve / medio periodo un confronto tra le parti utile a promuovere percorsi e iniziative su tematiche tese al consolidamento delle imprese artigiane e le piccole e medie imprese dell'autotrasporto e al mantenimento e allo sviluppo dei livelli occupazionali dell'autotrasporto Toscano.

In particolare ai sensi di quanto previsto dalla parte Speciale Sezione Quarta – Artigiana del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione saranno affrontati congiuntamente i seguenti argomenti:

- Legalità e contrasto a forme di concorrenza sleale nel settore dell'autotrasporto, con particolare riferimento all'utilizzo distorto dei distacchi transnazionali e del cabotaggio e al contrasto di infiltrazioni criminali e malavitosi
- Trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti e dei sub-appalti
- Congruità per i costi dell'esercizio di autotrasporto secondo i parametri individuati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Tuttavia, riconoscendo lo sforzo economico che le imprese affronteranno per l'adesione ai sistemi di bilateralità e al fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo (FSBA) e SANARTI nonché, per l'applicazione del CCNL Trasporto Merci e Logistica, le parti concordano di rimodulare il valore dell'Integrativo Regionale riformulato nei seguenti valori, trasferiti in quota parte, per il mantenimento e lo sviluppo della Sezione Speciale dell'Autotrasporto.

A tale scopo le parti ritengono opportuno riconfermare i minimi tabellari e rimodulare le quote a livello Regionale derivanti dall'applicazione dell'integrativo nei seguenti valori:



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a vertical signature on the right. Some initials like 'B', 'CR', and 'K' are visible.

Livelli	parametro	Minimo contrattuale conglobato	Integrativo Regionale Altri Art.1 comma 2	Integrativo Regionale Artigianato Art.1 comma 1 Fino a 8 dipendenti	Indennità Mensa
Q	169	€ 2.108,39	47,64	31,87	€ 4,11
1	159	€ 1.979,71	46,82	31,87	€ 4,11
2	146	€ 1.818,77	46,44	33,42	€ 4,11
3 S	132	€ 1.642,37	47,32	35,58	€ 4,11
3 S Junior	129	€ 1.605,04	47,15	35,58	€ 4,11
3	128	€ 1.598,78	47,72	36,80	€ 4,11
4	122	€ 1.520,42	47,45	36,15	€ 4,11
4 J	119	€ 1.446,31	46,47	36,29	€ 4,11
5	116	€ 1.416,67	44,88	34,94	€ 4,11
6	109	€ 1.323,17	44,96	35,33	€ 4,11
6 J	100	€ 1.217,56	44,94	34,74	€ 4,11

Fin

Man

Al *Alonso* *Ma* *Ma* *Ma* *Ma* *e.* *g*

cn

